



S t a t u t o

della

Associazione

Città Alpina dell'anno

Alpenstadt des Jahres e.V.

Ville des Alpes de l'Année

Alpsko mesto leta

Contiene le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci in data 11/1/2008,
18/10/2019, 11/12/2020, 01.07.2021 e 18.03.2022.

Indice

PREAMBOLO _____	3
§ 1 NOME E SEDE _____	5
§ 2 OBIETTIVI E COMPITI _____	5
§ 3 MEMBRI _____	6
§ 4 AMMISSIONE COME MEMBRO _____	7
§ 5 CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI MEMBRO _____	7
§ 6 DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI _____	8
§ 7 QUOTE ASSOCIATIVE E IMPIEGO DEI FONDI _____	8
§ 8 ORGANI _____	9
§ 9 ASSEMBLEA DEI SOCI _____	9
§ 10 COMITATO DIRETTIVO _____	11
§ 11 GIURIA _____	13
§ 12 SEGRETARIATO _____	14
§ 13 BILANCIO, CASSA E CONTABILITÀ, REVISIONE DEI CONTI _____	14
§ 14 ANNO AMMINISTRATIVO _____	14
§ 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE / CESSAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE _____	15

Preambolo

- P. 1 In qualità di detentrici passate, presenti e future del titolo “Città Alpina dell’anno”, riteniamo che il modello di sviluppo sostenibile, come viene formulato nell’Agenda 21 di Rio e nella Convenzione delle Alpi, assuma una grande importanza quale prospettiva per il futuro sviluppo dello spazio alpino.
- P. 2 Siamo convinti che le città svolgano un ruolo determinante per uno sviluppo sostenibile nello spazio alpino, anche per il loro hinterland.
- P. 3 Siamo convinti che il Comune rappresenti un livello fondamentale per la realizzazione di una politica sostenibile, e per questo, in qualità di membri dell’associazione, ci impegniamo per la realizzazione di una tale politica nelle nostre città, in tutti i settori di attività della Convenzione delle Alpi e dell’Agenda 21.
- P. 4 Ci siamo resi conto che uno sviluppo sostenibile a lungo termine è l’unico modo per conciliare il nostro standard di vita con la capacità di carico dell’ambiente naturale nel territorio alpino. Con la nostra politica aspiriamo ad un’economia capace di futuro e ad un utilizzo sostenibile dell’ambiente per assicurare la stabilità sociale, l’identità culturale e l’autonomia dei nostri comuni.
- P. 5 L’utilizzo sostenibile del territorio alpino ci impegna alla conservazione del capitale naturale. È necessario assicurarsi che il consumo di risorse rinnovabili (materie prime, acqua, energia) non avvenga in tempi più rapidi di quelli necessari per la loro rigenerazione con risorse durevoli e rinnovabili. Un utilizzo sostenibile richiede, da parte nostra, la riduzione delle emissioni di sostanze nocive almeno ad una misura che l’aria, l’acqua e il suolo sono ancora in grado di decomporre o fissare. Per assicurare l’esistenza e il benessere futuro dell’uomo, degli animali e delle piante, dobbiamo assicurare una sufficiente qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo e conservare la biodiversità.
- P. 6 Ci impegniamo alla realizzazione di strutture adeguate che garantiscano durevolmente un’attuazione efficiente e trasparente di uno sviluppo sostenibile ed una verifica del conseguimento degli obiettivi.
- P. 7 Abbiamo constatato che la collaborazione e il sostegno reciproco delle Città Alpine offre vantaggi a tutti i partner, per questo ci impegniamo ad un’intensa cooperazione intercomunale e ad un attivo scambio di esperienze nell’attuazione di una politica comunale capace di futuro.
- P. 8 Con il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile nella nostra associazione vorremmo diventare un modello per altre città.
- P. 9 Siamo consapevoli che il nostro lavoro sarà osservato e controllato criticamente e intendiamo realizzare la nostra politica in modo che sia pubblicamente trasparente e ottenga un ampio riscontro.
- P. 10 Ci impegniamo a svolgere un intenso lavoro di comunicazione e pubbliche relazioni e a collaborare a livello locale con organizzazioni, gruppi d’interesse

e aziende per diffondere l'idea di uno "sviluppo sostenibile" e metterlo in pratica.

P. 11 Prenderemo le misure necessarie affinché tutti i cittadini e i gruppi interessati abbiano accesso alle informazioni e sia reso loro possibile partecipare ai processi decisionali, di pianificazione e di realizzazione della politica comunale.

P. 12 Per attuare le nostre convinzioni, di comune accordo abbiamo formulato i seguenti cinque obiettivi:

Rafforzare la coscienza alpina:

La "Città Alpina dell'anno" fa parte delle Alpi, quindi nutre un interesse peculiare per questa regione nel cuore d'Europa, impareggiabile per ambiente naturale, condizioni di vita e patrimonio culturale. La "Città Alpina dell'anno" si assume una particolare responsabilità ai fini del mantenimento dell'eredità naturale e culturale, e si attiva per un suo sostenibile sviluppo. (Parola chiave: "**Identità**")

Coinvolgimento della popolazione:

Le attività e le iniziative svolte nel quadro della "Città Alpina dell'anno" sono pubbliche. Tutte le persone e le associazioni (professionali, culturali, ecologiche...) interessate possono e devono contribuire con progetti propri. Ai bambini e ai giovani che saranno gli adulti di domani, devono essere riservati spazi speciali, per dare loro la possibilità di sviluppare e articolare le loro esigenze e i loro interessi. (Parola chiave: "**Partecipazione**")

Consolidare i ponti con la regione:

Le città gettano dei ponti: dapprima con le regioni circostanti, poi verso territori più lontani, al di fuori del comprensorio delle Alpi. La "Città Alpina dell'anno" esprime le sue funzioni e i rapporti reciproci con le rispettive regioni. Cerca possibilità concrete di un "nuovo collegamento" tra il mondo urbano e quello rurale. (Parola chiave: "**Funzione**")

Città orientata al futuro:

La "Città Alpina dell'anno" riconosce i principi della Convenzione delle Alpi, concepita per uno sviluppo durevole dello spazio alpino. La "Città Alpina dell'anno" si impegna a sviluppare e attuare iniziative concrete e innovative nel maggior numero possibile dei dodici ambiti d'intervento della Convenzione delle Alpi (per es. cultura, energia, traffico, tutela ambientale). (Parola chiave: "**Visione**")

Sviluppare la collaborazione:

La "Città dell'anno" sviluppa e intrattiene stretti contatti con le altre città della regione alpina in vista di uno scambio di esperienze e dell'elaborazione di interessi comuni che riguardano le città delle Alpi. L'anno successivo, la "Città Alpina" dedicherà un'attenzione particolare a città al di fuori del comprensorio alpino, soprattutto alle sue città gemellate. (Parola chiave: "**Cooperazione**")

§ 1 Nome e sede

L'associazione ha capacità giuridica ai sensi del § 21 del Codice Civile Federale (BGB)¹ ed è denominata

Alpenstadt des Jahres e.V.

Città Alpina dell'anno

Ville des Alpes de l'Année

Alpsko mesto leta

Nel testo seguente viene utilizzato il termine "associazione".

È un'associazione di pubblica utilità con sede legale a Sonthofen (D).

§ 2 Obiettivi e compiti

2.1 Gli obiettivi dell'associazione sono l'assegnazione a cadenze regolari del titolo di "Città Alpina dell'anno" ad una città dello spazio alpino e la promozione della cooperazione di tutte le città che hanno già ottenuto il titolo o che lo riceveranno.

L'associazione si propone in tal modo di sensibilizzare la popolazione, così come visitatrici e visitatori, dello spazio alpino per gli interessi e l'importanza delle città alpine, l'attuazione a livello locale e regionale della Convenzione delle Alpi e dell'Agenda 21, nonché di promuovere le esigenze delle città alpine presso gli organi della Convenzione delle Alpi.

2.2. L'associazione opererà come organizzazione federale dei membri. In questo contesto, si dovrà stimolare e approfondire un intenso scambio di conoscenze tra le città. Lo scambio di conoscenze contribuirà a realizzare concretamente gli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dell'Agenda 21 presso tutti i membri. Complessivamente le città dovranno avviare uno sviluppo sostenibile che si basi su una conciliazione degli obiettivi economici, sociali e ambientali. L'associazione promuove e coordina la cooperazione internazionale dei suoi membri nei settori tematici della Convenzione delle Alpi, ad esempio mediante progetti comuni.

Per la promozione del bene comune, l'associazione si impegna in particolare

¹ Bürgerliches Gesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland (Codice civile della Repubblica federale di Germania)

nei seguenti settori tematici:

- Popolazione e cultura
- Pianificazione territoriale
- Qualità dell'aria
- Difesa del suolo
- Protezione della natura e tutela del paesaggio
- Foreste montane
- Turismo e tempo libero
- Trasporti
- Energia
- Gestione dei rifiuti

L'associazione svolge attività di comunicazione e pubbliche relazioni e persegue la cooperazione con altre organizzazioni aventi simili obiettivi.

- 2.3. Per assolvere questi compiti, l'associazione affronta problemi, presenta possibili soluzioni, consiglia i membri, esegue progetti, richiede mezzi finanziari a terzi, li raccoglie, li trasmette e li amministra in conformità ai fini dell'associazione.
- 2.4. L'associazione persegue esclusivamente e direttamente obiettivi di pubblica utilità ai sensi del paragrafo "Obiettivi con agevolazione fiscale" del Codice tributario. L'associazione opera senza fini di lucro e non persegue alcun obiettivo che miri alla gestione diretta. Non aspira ad alcun vantaggio o guadagno economico.

§ 3 Membri

- 3.1. L'associazione è composta da membri con diritto di voto e da membri sostenitori:
- 3.2. I membri costituenti con diritto di voto sono le città di Villach (A), Belluno (I), Maribor (SI), Bad Reichenhall (D), Gap (F), Herisau (CH), Trento (I), Sonthofen (D), Chambéry (F), Sondrio (I) e Brig-Glis (CH).
- 3.3. Possono essere accolte come membri con diritto di voto le città che abbiano ottenuto dall'associazione il titolo di "Città Alpina dell'anno".
- 3.4. Possono diventare membri sostenitori le città, così come le persone private e giuridiche o le associazioni di diritto pubblico e privato che si riconoscano negli obiettivi dell'associazione e versino un regolare contributo.

§ 4 Ammissione come membro

In merito all'ammissione di membri con diritto di voto e membri sostenitori decide il Comitato direttivo. La richiesta di ammissione deve essere presentata per iscritto. L'accettazione o il rifiuto motivato della richiesta di ammissione sono comunicati per iscritto al richiedente.

§ 5 Cessazione della qualità di membro

- 5.1 La qualità di membro dell'associazione termina:
- 5.1.1 nel caso di persone giuridiche, o associazioni di diritto pubblico o privato, con il rispettivo scioglimento, nel caso delle persone fisiche in caso di decesso;
 - 5.1.2 con le dimissioni volontarie;
 - 5.1.3 con la radiazione dall'elenco dei membri;
 - 5.1.4 con l'esclusione dall'associazione.
- 5.2 Le dimissioni volontarie si presentano con una dichiarazione scritta indirizzata al Comitato direttivo. Sono possibili solo alla fine di un anno amministrativo con un preavviso di tre mesi. Per il decorso del preavviso è determinante la data di ricevimento presso il Segretariato dell'associazione.
- 5.3 Un membro può essere radiato dall'elenco dei membri per delibera dell'Assemblea dei soci se, nonostante un doppio sollecito, non versa la quota associativa per l'anno in corso. L'Assemblea dei soci decide con la maggioranza semplice dei membri con diritto di voto presenti.

La radiazione dev'essere comunicata al membro per iscritto. La radiazione può essere stabilita soltanto dopo che siano trascorsi tre mesi dall'invio della seconda lettera di sollecito e i contributi arretrati non siano stati versati.

- 5.4 Un membro che agisce in modo contrario alle finalità dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante decisione dell'Assemblea dei soci. Prima della decisione, ponendo un termine adeguato, si deve dare al socio la possibilità di giustificarsi di fronte all'Assemblea dei soci o per iscritto attraverso il sindaco/la sindaca o la sua legittima/ il suo legittimo rappresentante. La delibera relativa all'esclusione deve essere motivata e resa nota al membro per mezzo di una lettera raccomandata. L'Assemblea dei soci decide a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto presenti.

§ 6 Diritti e doveri dei membri

- 6.1 Tutti i membri partecipano alla formazione della volontà dell'associazione, all'interno degli organi competenti. Promuovono l'attività dell'associazione con proposte, suggerimenti e con il loro sostegno. Sono tenuti a fornire le informazioni necessarie, a versare la quota associativa e a informarsi reciprocamente, attraverso il Segretariato, su importanti cambiamenti intervenuti.
- 6.2 Tutti i membri sono autorizzati a sollecitare le attività che l'associazione deve prestare.
- 6.3 I membri con diritto di voto si impegnano a tenere conto degli interessi dell'associazione nell'ambito delle rispettive possibilità.
- 6.4 Tutti i membri possono partecipare alle Assemblee dei soci. I membri con diritto di voto possono esprimere il loro voto durante le Assemblee dei soci. I membri sostenitori non hanno diritto di voto e hanno solo una funzione consultiva. Le persone fisiche possono essere rappresentate da una persona da loro autorizzata con una procura presentata al Comitato direttivo. Le persone giuridiche o le associazioni di diritto pubblico o privato esercitano i loro diritti attraverso una/un rappresentante, il cui nominativo deve essere comunicato per iscritto al Comitato direttivo. I membri con diritto di voto non possono rappresentarsi reciprocamente.

§ 7 Quote associative e impiego dei fondi

- 7.1 Ai soci è richiesta una quota associativa che viene stabilita dall'Assemblea dei soci in uno specifico regolamento.
- 7.2 Oltre che dai contributi versati dai membri, i fondi dell'associazione sono costituiti da:
 - 7.2.1 finanziamenti provenienti da diversi organismi nazionali e dell'UE;
 - 7.2.2 sovvenzioni a destinazione specifica;
 - 7.2.3 donazioni volontarie;
 - 7.2.4 altri introiti risultanti dall'attività dell'associazione, a condizione sia rispettata la pubblica utilità dell'associazione.
- 7.3 Per la determinazione e la modifica del regolamento delle quote associative è necessaria una maggioranza di 2/3 dei voti dell'Assemblea dei soci.
- 7.4 I fondi dell'associazione devono essere utilizzati solo per scopi conformi allo statuto. I membri dell'associazione non ricevono alcuna quota degli utili e nella loro qualità di membri neppure altri compensi derivanti da risorse

dell'associazione. Né un membro né altre persone o istituzioni/organizzazioni possono essere agevolati da spese che risultino estranee allo scopo dell'associazione oppure da rimborsi sproporzionatamente elevati.

- 7.5 Attività particolari, cioè prestazioni non contenute nel regolamento delle quote associative, a beneficio di membri o di terzi devono essere prestate solo dietro specifico compenso, in modo che singole città o terzi non vengano favoriti a carico delle quote associative. Prestazioni o corrispettivi devono essere valutati sulla base di un confronto con l'esterno. Gli incarichi per corrispettivi possono essere assegnati solo dal Comitato direttivo e a partire da 20.000 Euro solo dall'Assemblea dei soci. L'associazione in caso di scambio di prestazioni è tenuta ad emettere al partner contraente una fattura specifica. I vantaggi derivanti dalla violazione di questa disposizione devono essere chiesti in restituzione ai soggetti terzi che ne hanno tratto beneficio e rimborsati da parte del socio che ne ha tratto beneficio.

§ 8 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

1. Organo legislativo: l'Assemblea dei soci
2. Organo esecutivo: il Comitato direttivo
3. Organo consultivo: la Giuria

§ 9 Assemblea dei soci

- 9.1 L'Assemblea dei soci è composta dai membri con diritto di voto e dai membri sostenitori. All'interno dell'Assemblea dei soci ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. I sindaci e le sindache possono farsi rappresentare da un legittimo/una legittima rappresentante.
- 9.2 L'Assemblea dei soci stabilisce le direttive dell'attività dell'associazione. Sulle seguenti questioni decide esclusivamente l'Assemblea dei soci:
- approvazione del bilancio di previsione redatto dal Comitato direttivo per l'anno amministrativo successivo; approvazione del rapporto annuale del Comitato direttivo; scarico del Comitato direttivo;
 - delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione;
 - delibera su ricorsi contro il rifiuto della richiesta di ammissione;
 - delibera sulla radiazione di un membro dall'elenco dei membri e sull'esclusione di un membro dall'associazione;
 - approvazione e modifica del regolamento delle quote associative;

Città Alpina dell'anno

- nomina e revoca dei membri del Comitato direttivo;
- nomina e revoca dei membri della Giuria;
- su proposta della Giuria delibera in merito all'assegnazione e alla revoca del titolo "Città Alpina dell'anno";
- accettazione del rapporto finale della Giuria sulla "Città Alpina dell'anno" precedente;
- istituzione di un Segretariato;
- approvazione o modifica di un regolamento interno o di un contratto per il Segretariato;
- delibera su un programma di lavoro preparato dalle/dai consulenti dei membri e presentato dal Comitato direttivo;
- nomina due revisori dei conti;
- delibera sulle richieste e proposte avanzate da membri con diritto di voto.

9.3 Per quanto riguarda le questioni che rientrano tra le competenze del Comitato direttivo o della Giuria, l'Assemblea dei soci può decidere di rivolgere raccomandazioni al Comitato direttivo o alla Giuria. Il Comitato direttivo o la Giuria possono a loro volta chiedere il parere dell'Assemblea dei soci per questioni rientranti nei propri campi di competenza.

9.4 L'Assemblea ordinaria dei soci ha luogo almeno una volta all'anno. È convocata per iscritto dal Comitato direttivo con un preavviso di sei settimane e indicando l'ordine del giorno. La decorrenza del preavviso inizia il giorno successivo alla spedizione della convocazione.

9.5 Il Comitato direttivo può convocare in qualsiasi momento un'Assemblea straordinaria dei soci. Questa dev'essere convocata quando l'interesse della associazione lo richiede oppure quando almeno il 20% di tutti i membri con diritto di voto del Comitato direttivo ne richiede la convocazione per iscritto indicando lo scopo e le motivazioni. Per l'Assemblea straordinaria dei soci si applicano le disposizioni valide per l'Assemblea ordinaria dei soci.

9.6 L'ordine del giorno viene stabilito dal/dalla presidente del Comitato direttivo. Le richieste dei membri con diritto di voto devono essere presentate per iscritto al Comitato direttivo almeno quattro settimane prima dell'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria. Le richieste dei membri con diritto di voto presentate nei termini previsti devono essere messe all'ordine del giorno. Le richieste presentate dalla Giuria devono essere considerate nell'ordine del giorno. Per quanto riguarda le richieste di integrazione dell'ordine del giorno avanzate solo durante l'Assemblea dei soci, decide l'Assemblea medesima. Per l'ammissione della richiesta è necessaria una maggioranza di 2/3 dei voti validi dei membri aventi diritto di voto presenti.

9.7 L'Assemblea dei soci è pubblica, a condizione che il bene comune o interessi giustificati di singoli non richiedano l'esclusione del pubblico. Relativamente

all'esclusione del pubblico decide il Comitato direttivo a maggioranza semplice. L'Assemblea dei soci è diretta dalla/dal presidente del Comitato direttivo. In caso di impedimento della/del presidente, il Comitato direttivo elegge tra i propri membri, di volta in volta e a maggioranza semplice, una/un responsabile per presiedere l'Assemblea dei soci. Deve essere redatto un verbale dello svolgimento dell'Assemblea dei soci che dev'essere firmato da chi presiede l'assemblea e controfirmato da un altro membro del Comitato direttivo o dalla/dal responsabile del Segretariato. In caso di parità di voto nel corso di una votazione, è determinante il voto della/del presidente del rispettivo punto sull'agenda dell'Assemblea. La/il presidente dell'Assemblea decide anche il tipo di votazione.

- 9.8 Se è stata convocata correttamente l'Assemblea dei soci può deliberare. Questo dev'essere specificato nell'invito. Generalmente, l'Assemblea dei soci prende decisioni a maggioranza semplice dei voti validi; non si prendono quindi in considerazione le astensioni. In caso di questioni d'urgenza l'Assemblea dei soci può prendere decisioni previa consultazione dei soci.
- 9.9. Le proposte di modifica dello statuto devono essere inviate all'Assemblea dei soci insieme all'invito. Proposte relative a modifiche dello statuto devono essere inviate a tutti i membri almeno sei giorni prima dell'Assemblea dei soci. Per la modifica dello statuto è necessaria una maggioranza di 3/4 dei voti validi dei membri con diritto di voto presenti.

Nel caso in cui si debba decidere in merito allo scioglimento dell'associazione, questo dev'essere ugualmente notificato con l'invito all'Assemblea dei soci. La decisione di scioglimento dell'associazione richiede una maggioranza di 3/4 dei voti validi dei membri con diritto di voto presenti.

§ 10 Comitato direttivo

- 10.1 Il Comitato direttivo è composto da tre a sette persone. Ciascuno Stato alpino può avere al massimo due rappresentanti all'interno del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo è costituito dalla/dal presidente, da due vicepresidenti (m o f) e dai membri. In alternativa il Comitato direttivo può essere costituito da due presidenti, da un/una o due vicepresidente/i e dai membri.
- 10.2 Il Comitato direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci per la durata di due anni. Rimane tuttavia in carica fino alla nuova elezione del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo può essere eletto anche per un periodo più breve, se un membro, che si è dimesso ai sensi del paragrafo 10.3, non vuole/non può rimanere in carica fino all'elezione del successore e il Comitato direttivo deve quindi essere riorganizzato per il resto del mandato di due anni. È possibile una rielezione. Le cariche del Comitato direttivo sono cariche onorifiche.
- 10.3 Possono essere eletti a far parte del Comitato solo sindaci dei membri con diritto di voto oppure loro legittimi rappresentanti. Al termine del mandato di sindaco oppure di rappresentante, il membro del Comitato direttivo viene

automaticamente escluso dal Comitato direttivo. La nuova elezione avrà luogo nell'Assemblea dei soci successiva, fino a quel momento resta in carica il Comitato direttivo uscente.

- 10.4 Il Comitato direttivo gestisce gli affari correnti dell'associazione. Il Comitato direttivo è competente per le questioni riguardanti l'associazione che lo statuto non assegna ad un altro organo dell'associazione. In caso di questioni non prorogabili, il Comitato direttivo decide al posto dell'Assemblea dei soci.
- 10.5 I rappresentanti legali dell'associazione ai sensi del § 26 BGB (Codice Civile Tedesco) sono il/la/le/i presidente/i e i/le vicepresidenti. Ogni presidente ha il diritto di rappresentare l'associazione da solo/a, dentro e fuori dal tribunale.

Internamente, i/le vicepresidenti esercitano la carica di presidente solo in caso di impedimento del/della o dei/delle presidente/i.

Se sono stati/e eletti/e due presidenti, essi/esse si accorderanno in merito alla rappresentanza dell'associazione; in caso di dubbi o disaccordi, la decisione spetterà all'assemblea dei soci.

- 10.6 Il Comitato direttivo è convocato dalla/dal/dai/dalle presidente/i in caso di necessità o su richiesta di un membro del Comitato direttivo. Il preavviso è di almeno 21 giorni. I membri dell'associazione, i membri della Giuria, la/il responsabile del Segretariato o esperti esterni possono essere convocati a scopi consultivi. Il Comitato direttivo può deliberare se è presente almeno la metà dei membri, tra cui almeno una/uno tra presidente e vicepresidente. In caso di impedimenti, un membro del Comitato direttivo può farsi rappresentare durante le riunioni da una persona munita di delega della stessa città. Le delibere del Comitato direttivo durante le sedute devono avere luogo per iscritto. Le decisioni del Comitato direttivo vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, è determinante il voto di chi presiede la riunione del Comitato direttivo. La riunione del Comitato direttivo è presieduta dalla/dal/dalle/dai presidente/i, in caso di suo impedimento dalla/dal/dalle/dai vicepresidente/i. Se ci sono due presidenti, i presidenti possono accordarsi su chi presiederà la riunione. In caso di presidenza congiunta, la presidenza della riunione viene divisa tra i due presidenti in base ai punti all'ordine del giorno. Il Comitato direttivo ha facoltà di prendere decisioni anche senza preventiva notificazione nell'ordine del giorno. In questioni d'urgenza il Comitato direttivo può assumere decisioni previa consultazione dei membri.
- 10.7 L'elezione del Comitato direttivo viene effettuata per iscritto e a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci. Precedentemente viene stabilito a maggioranza semplice il numero dei membri del Comitato direttivo che devono essere eletti ai sensi del paragrafo 10.1. Ciascun membro con diritto di voto può dare tanti voti quanti sono i seggi da assegnare. Ogni rappresentante può essere indicato solo una volta su ciascuna scheda elettorale. Risultano elette/eletti le/i rappresentanti che abbiano raggiunto la maggioranza

assoluta. La maggioranza assoluta viene raggiunta se il numero di voti ottenuti da una rappresentante o un rappresentante corrisponde a più della metà delle schede elettorali consegnate.

Se la maggioranza assoluta viene raggiunta da più di due rappresentanti dello stesso Paese, risulta eletto quella o quello che ha ricevuto il maggior numero di voti, e la rappresentante o il rappresentante con meno voti viene escluso dall'elezione. Nel caso in cui essi abbiano ricevuto lo stesso numero di voti, si procede al ballottaggio. Se anche in questo caso ottengono lo stesso numero di voti, si decide per sorteggio.

Se nel corso della prima elezione non vengono assegnati tutti i seggi, si procede ad una seconda elezione in base allo stesso principio. In questa seconda elezione possono essere eletti solo rappresentanti dai Paesi dai quali nella prima elezione non è stato eletto alcun membro del Comitato direttivo. Se neppure nella seconda elezione vengono assegnati tutti i seggi, nella terza elezione si decide a maggioranza semplice dei voti espressi.

Dopo aver assegnato tutti i seggi del Comitato direttivo, tra la cerchia dei membri del Comitato direttivo eletti, vengono eletti, con le stesse regole, prima il/la presidente e poi il/la vicepresidente.

Se per l'elezione del Comitato direttivo e di presidenti e vicepresidenti si presenta un numero di rappresentanti non superiore al numero dei seggi da eleggere, l'elezione può avvenire per acclamazione, a condizione che nessun membro con diritto di voto faccia richiesta di un'elezione per iscritto e a scrutinio segreto.

§ 11 Giuria

- 11.1 L'associazione è coadiuvata da una Giuria composta da almeno tre rappresentanti di diverse organizzazioni competenti attive a livello alpino. La Giuria viene eletta dall'Assemblea dei soci per una durata di due anni; essa rimane tuttavia in carica fino all'elezione della nuova Giuria. È possibile una rielezione. La Giuria nomina tra i propri membri la/il presidente della Giuria medesima.
- 11.2 La Giuria propone all'Assemblea dei soci la nuova "Città Alpina dell'anno" scegliendola tra le città alpine che si sono candidate sulla base delle documentazioni di candidatura richieste. La proposta viene illustrata all'Assemblea dei soci. Inoltre la Giuria verifica il programma annuale presentato dalla "Città Alpina dell'anno" prescelta e presenta un rapporto su di esso. Sulla base di tale rapporto il Comitato direttivo può richiedere correzioni di contenuto o proporre modifiche. Essa verifica anche i rapporti intermedi e finali sulle attività della rispettiva "Città Alpina dell'anno". In seguito a tali verifiche la Giuria può proporre all'Assemblea dei soci il ritiro del titolo di "Città Alpina dell'anno".
- 11.3 La Giuria ha inoltre il compito di consigliare l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo in tutte le questioni tecniche. Essa è autorizzata a presentare richieste all'Assemblea dei soci.

- 11.4 Le cariche della Giuria sono cariche onorifiche. I membri della Giuria non devono ricevere alcun compenso. Spese quali per es. spese di viaggio, postali o telefoniche, altri costi di vitto e alloggio vengono rimborsati dietro presentazione di singoli giustificativi, purché non eccedano limiti ragionevoli e siano sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

§ 12 Segretariato

- 12.1 Se necessario l'associazione nomina un Segretariato.
- 12.2 Riguardo alla nomina della/del responsabile del Segretariato o dell'istituzione/organizzazione che svolge le funzioni di Segretariato, decide l'Assemblea dei soci su richiesta e proposta del Comitato direttivo.
- 12.3 Il Segretariato assiste i membri dell'associazione nella realizzazione operativa degli obiettivi dell'associazione. In particolare il Segretariato sostiene il Comitato direttivo nello svolgimento degli affari correnti.
- 12.4 Tutti i dettagli sono regolati da un regolamento interno, che deve esser approvato dall'Assemblea dei soci, o da un contratto con la direttrice/il direttore o l'istituzione/organizzazione incaricata.

§ 13 Bilancio, cassa e contabilità, revisione dei conti

- 13.1 Il bilancio, la cassa e la contabilità sono gestiti dal Segretariato, dietro responsabilità del Comitato direttivo. Ciò avviene in base ad un bilancio di previsione che ogni anno il Comitato direttivo propone all'Assemblea dei soci; l'Assemblea dei soci deve approvarlo prima dell'inizio dell'anno amministrativo.
- 13.2 La revisione dei conti viene svolta da due revisori dei conti nominati dall'Assemblea dei soci che non devono essere membri del Comitato direttivo.
- 13.3 La tenuta della contabilità è regolata dalle disposizioni del diritto commerciale e del diritto tributario. Se il diritto commerciale e quello tributario non prevedono l'obbligo di tenuta della contabilità, l'associazione redige il bilancio finanziario e il resoconto delle entrate e delle uscite. Devono altresì essere rispettate le disposizioni del codice tributario per le organizzazioni senza scopo di lucro riguardanti ulteriori obblighi di tenuta dei registri.

§ 14 Anno amministrativo

L'anno amministrativo corrisponde all'anno solare.

§ 15 Scioglimento dell'associazione / cessazione degli obiettivi dell'associazione

- 15.1 In caso di scioglimento dell'associazione o in caso venga meno il perseguimento di obiettivi di pubblica utilità, il patrimonio dell'associazione deve essere utilizzato per obiettivi di pubblica utilità. Delibere in merito al futuro impiego del patrimonio dell'associazione possono essere assunte solo dopo l'autorizzazione della competente Intendenza di finanza.
- 15.2 In caso di scioglimento dell'associazione, i membri del Comitato direttivo in quel momento in carica sono i liquidatori. Valgono le disposizioni in precedenza riportate al paragrafo 10.5.
- 15.3 Le presenti disposizioni sono egualmente valide sia nel caso in cui l'associazione si sciolga per altri motivi sia nel caso in cui perda la propria capacità giuridica.

Il presente statuto è stato elaborato nel corso dell'Assemblea costitutiva del 24.11.2006 a Chambéry (F) e contiene le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci in data 11/1/2008, 18/10/2019, 11/12/2020, 01.07.2021 e 18.03.2022.